

Pubblicato il 29/01/2025

**N. 02000/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12555/2024 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 12555 del 2024, proposto da Associazione Culturale Bambu', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Messa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Tivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diana Scarpitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, dell'Ordinanza Prot. 0070364 del 20.9.2024 del Dirigente del Settore VII del Comune di Tivoli, in forza della quale veniva ordinato all'Associazione Culturale Bambù il "divieto di prosecuzione attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della struttura in Via Primo Brega snc".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tivoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che la Associazione Culturale Bambù impugna l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Tivoli le ha ingiunto il "divieto di prosecuzione attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della struttura in Via Primo Brega s.n.c";

Rilevato che l'impugnato provvedimento risulta così motivato: "Considerato che la denuncia d'inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione (ex art. 6 Reg. CE n. 852/04 e D.G.R. n. 275 del 16.05.05.2006) non costituisce titolo ai fini dell'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande essendo considerata alla stregua dell'attuale notifica sanitaria, di competenza della ASL RM5";

Considerato che la ricorrente ha dedotto "Violazione di legge (art. 19 legge 241/1990; art. 2, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537; art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 7 legge 241/1990), Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto, carenza di motivazione e/o motivazione abnorme, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta", lamentando, in sintesi, la tardività della declaratoria di inefficacia della Dia presentata nel 2008 (tanto più grave in considerazione del fatto che l'ente locale, che pure ha posto in essere diversi controlli sull'attività gestita dalla società, senza sollevare rilievi, ha pure riscosso, da essa ricorrente la Tari, l'Imu e la Tasi), la carenza motivazionale dell'atto e il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento;

Rilevato che il Comune resistente si è costituito in giudizio, sostenendo che l'atto risulterebbe motivato *per relationem*, che la stessa ricorrente sarebbe stata

consapevole dell'inefficacia della Dia, tanto da aver presentato, con riferimento alla medesima attività, una Scia nel 2010 (a sua volta inidonea a produrre un effetto legittimante l'esercizio dell'attività perché priva dei necessari allegati), così da non potersi configurare tutela dell'affidamento, rilevando, inoltre, che la natura di atto dovuto del provvedimento priverebbe di effetti invalidanti la violazione delle garanzie partecipative;

Ritenuto – in ragione del lungo tempo decorso dalla presentazione della Dia e, dunque, dall'inizio dell'attività di somministrazione da parte della ricorrente, in ordine alla quale, per lunghissimo tempo, non sono stati sollevati rilievi – che il ricorso debba essere accolto per assorbente fondatezza delle censure di violazione delle garanzie partecipative (apparendo evidentemente necessaria una interlocuzione tra le parti) e di difetto di motivazione (evidentemente non integrabile alla luce di quanto argomentato dal Comune solo negli scritti difensivi);

Ritenuto che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento di ogni altra censura, e che l'atto impugnato debba essere annullato;

Ritenuto, in ragione della peculiarità della vicenda e della natura dei vizi riscontrati, che possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE
Roberta Cicchese

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO